

STATUTO





Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società per Azioni con la denominazione: "MCF HOLDING S.P.A.".

Art. 2 - Sede

La Società ha sede nel territorio del Comune di Milano. L'indirizzo esatto (Via, numero civico e codice di avviamento postale) verrà indicato nella dichiarazione da presentarsi al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Oggetto

La Società, sotto l'osservanza di ogni disposizione normativa applicabile ed esclusa pertanto ogni attività riservata dalla legge, ha per oggetto:

- a) l'acquisto, la detenzione e la gestione in conto proprio (e non su ordine di clienti), come forma di stabile investimento e non di collocamento di diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di società o enti, con un tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria;
- b) la prestazione in favore delle società controllate, collegate o controllanti, di servizi di assistenza e coordinamento in materia di ricerca di soluzioni finanziarie, di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni in Italia e all'Estero, di elaborazione dati, di strategia a breve, media e lungo termine;
- c) l'istituzione e la gestione di centri di acquisti di beni (strumentali e di consumo) e merci, oltre che centri di gestione di servizi per le società controllate o partecipate, la Società potrà anche acquisire, registrare e gestire, direttamente o indirettamente, marchi e brevetti anche concedendoli in licenza;
- d) il compimento di ogni attività che possa ritenersi strumentale o comunque connessa all'espletamento dei servizi inerenti all'esecuzione delle suddette attività, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo l'instaurazione di rapporti e la conclusione di contratti e/o convenzioni di qualsiasi tipo e genere con persone fisiche e giuridiche italiane o straniere, con le Amministrazioni dello Stato e con altri enti privati, pubblici ed internazionali.

Per il raggiungimento dell'oggetto la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali opportune (con esclusione di ogni attività riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D.LGS. n. 385 del 1° settembre 1993);
- acquisire partecipazioni di Società, Imprese, Aziende ed Enti di ogni tipo, sia in Italia che all'estero, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- partecipare quale associante o associato ad iniziative finanziarie, commerciali e industriali;
- prestare per obbligazioni della Società o di terzi garanzie reali e/o personali nei confronti di terzi in genere e di istituti di Credito;
- assumere o concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri in quelle per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla Legge tempo per tempo vigente in materia (in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D.LGS. 1° settembre 1993 n. 385).

È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

Il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Art. 4 Durata

La durata della Società è fissata dalla costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duecentottanta), salvo proroga o scioglimento anticipate secondo le modalità previste dalla legge.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di centottantaggiorni da esercitarsi mediante invio di comunicazione trasmessa all'indirizzo della sede sociale con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.



Art. 5 - Capitale sociale - Azioni

Il Capitale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Il Capitale è suddiviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del Capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

In sede di aumento di Capitale mediante nuovi conferimenti, ai conferenti possono essere assegnate azioni in numero non proporzionale al valore conferimenti stessi, purché non superiore allo stesso, secondo delibera dell'Assemblea straordinaria.]

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria, possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi, a sensi degli artt. 2348 e segg. del Cod. Civ. Comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le delibere dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Si applicano le disposizioni degli artt. 2357 e segg. del Cod. Civ. in tema di acquisto di azioni proprie.

Art. 6 - Aumento del capitale

Il Capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte Il Capitale sino ad un ammontare determinato e per Il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Tale facoltà potrà comprendere anche l'adozione delle delibere di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441. In questo caso si applicherà, in quanto compatibile, Il sesto comma dell'art. 2441 e l'Assemblea determinerà i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi.

La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Art. 7 - Riduzione del capitale

Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La riduzione del Capitale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del Capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2357 e 2412 del Cod. Civ.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del Capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione

Art. 8 - Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto Capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra Il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto Capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare.

Art. 9 - Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni è deliberata:

- per le obbligazioni ordinarie, dall'Assemblea ordinaria;
- per le obbligazioni convertibili, dall'Assemblea straordinaria.



In ogni caso, la delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 Cod. Civ.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del Cod. Civ.

Art. 10 - Strumenti finanziari

La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'Assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi dell'art. 2346 ultimo comma Cod. Civ. Possono essere emessi strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il Capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del Capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Cod. Civ.

La delibera di emissione stabilisce:

quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto o dei dipendenti aventi diritto;

le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Ai portatori degli strumenti finanziari non spetta il diritto di voto in Assemblea.

Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla Società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi, egli può inoltre essere dichiarato decaduto con delibera dell'Assemblea dei soci ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorché si tratti di strumenti finanziari assegnati a dipendenti della Società o di Società controllate. Ai possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di sorveglianza o di un Sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano. La nomina del rappresentante dei possessori di strumenti finanziari, così come la sua revoca o sostituzione, è automaticamente all'ordine del giorno quando all'ordine del giorno dell'Assemblea sia posta la nomina, la revoca o la sostituzione di uno o più membri dell'organo collegiale di cui faccia parte. Il rappresentante dei possessori di strumenti finanziari.

Per la nomina, revoca e sostituzione del rappresentante dei possessori di strumenti finanziari si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'Assemblea.

Per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi, fermo restando che ciascuno strumento finanziario dà diritto ad un voto.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci (salvo che si tratti di strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della Società o di Società controllate, nel qual caso la competenza spetta all'Assemblea straordinaria).

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi o assegnati ai dipendenti della Società o di Società controllate, sono trasferibili solo previo consenso dell'organo amministrativo di gestione.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari possono essere rappresentati, secondo quanto stabilirà l'Assemblea in sede di emissione:

da titoli di credito nominativi o al portatore;

da certificati emessi a cura dell'organo amministrativo, non destinati alla circolazione.

Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

Art. 11 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

La Società può:

- A. costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;



B. convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. I patrimoni destinati ai sensi della lettera A non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto. La delibera relativa, che dovrà contenere gli elementi previsti dall'art. 2447 ter del Cod. Civ., è assunta dall'organo amministrativo col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b del Cod. Civ. Si applicano le disposizioni dell'art. 2447 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies e decies del Cod. Civ.

Art. 12 - Trasferimento per atto tra vivi

Per trasferimento per atto tra vivi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione e simili.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'art. 2355 Cod. Civ. È previsto però il diritto di prelazione all'acquisto degli altri soci.

Pertanto, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del Capitale, si applicano le seguenti disposizioni:

È escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado nonché della Società direttamente o indirettamente controllante la Società socia oppure della Società da questa direttamente o indirettamente controllata. È pure escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la Società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento. Qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dal successivo comma 18. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.

In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se per effetto di detta rinuncia quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci (a pena di decadenza) devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al presidente dell'ordine dei dottorcommercialisti nella cui



circostrizione la Società ha la propria sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo e al proponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

L'arbitratore è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo. Tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della Società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.

La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo ed al proponente precisandosi che:

- a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta s'intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta s'intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo (in proporzione alle rispettive partecipazioni) qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre 20% al prezzo proposto dal proponente;
- b) del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca di cui al comma 12.
- c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo (in proporzione alle rispettive partecipazioni) e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'organo amministrativo deve dare comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore della Società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

La stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione devono avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.



Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Art. 13 - Trasferimento mortis causa

13.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della Società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 14 - Recesso del socio

Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- A. la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- B. la trasformazione della Società;
- C. Il trasferimento della sede sociale all'estero;
- D. la revoca dello stato di liquidazione;
- E. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma;
- F. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- G. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- H. nel caso in cui la durata della Società sia a tempo indeterminato;
- I. nel caso in cui il trasferimento delle azioni sia subordinato al gradimento di organi sociali o di altri soci, senza la previsione di condizioni o limiti.
- J. Hanno pure diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - K. la proroga del termine;
 - L. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le Società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla data in cui il socio ne è venuto a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata adottata, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della delibera che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 Cod. Civ.

Il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla Società.

In caso di recesso, il procedimento per la liquidazione delle azioni del socio recedente sarà il seguente:

- A. gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
- B. se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio;



- C. l'offerta di opzione è depositata presso Il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
- D. per l'esercizio del diritto di opzione è concesso il termine di trenta giorni dal deposito dell'offerta;
- E. coloro che esercitano Il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
- F. qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'organo amministrativo può collocarle presso terzi;
- G. in caso di mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con l'acquisto da parte della Società, in deroga ai limiti di legge;
- H. in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del Capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società; alla delibera di riduzione del Capitale si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 Cod. Civ.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

Art. 15 - Assemblea (convocazione)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale o anche fuori del Comune ove è posta la sede, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero Capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non s'è sufficientemente informato.

In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del Cod. Civ., è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del Capitale Sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato al massimo fino a centottanta giorni, nel caso che la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Cod. Civ. le ragioni della dilazione.

Art 16 - Assemblea (diritto di intervento)

Possono intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa.

Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la Società provvede senza indugio dopo l'Assemblea alla loro iscrizione.

Ogni socio o portatore titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Cod. Civ.



L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni. Per quanto qui non previsto, all'intervento in Assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 del Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 2370 ultima parte del Cod. Civ., è ammesso il voto per corrispondenza secondo le seguenti modalità operative.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere:

- A. l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- B. le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- C. l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale la stessa deve pervenire al destinatario;
- D. la o le deliberazioni proposte per esteso.

La scheda di voto è predisposta dalla Società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della Società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione delle azioni o degli strumenti finanziari posseduti, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione. La Società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'Assemblea, la scheda di voto agli aventi diritto che ne facciano richiesta. La Società rilascia contestualmente a detta scheda anche la scheda per l'esercizio del voto nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni fino alle sottoposte all'Assemblea da colui che ha manifestato il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute alla Società entro le tre ore precedenti l'Assemblea. Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni della stessa Assemblea. Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente dell'organo di controllo, custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute. La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla società almeno due ore precedenti l'Assemblea. Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste, si ritengono come non pervenute e pertanto non sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione. La mancata espressione del voto s'intende come astensione.

Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'Assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto per corrispondenza può manifestare a priori la propria volontà scegliendo esclusivamente fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto formulate dall'organo amministrativo o da altro avente diritto.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, la Società dovrà comunicare a tutti gli azionisti ed altri aventi diritto che hanno espresso il voto per corrispondenza il testo delle modifiche o integrazioni sottoposte all'Assemblea entro un giorno mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Gli azionisti ed altri aventi diritto che hanno manifestato il loro voto per corrispondenza potranno far pervenire alla Società la propria manifestazione di volontà entro i successivi due giorni, mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza, si presumerà che essi abbiano votato a favore della proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea. Qualora l'esito delle votazioni non muti, ancorché si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, le proposte di delibera s'intenderanno approvate o respinte ad ogni effetto nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte degli azionisti presenti all'Assemblea. In caso contrario, le proposte di delibera s'intendono approvate o respinte ad ogni effetto il giorno successivo alla scadenza del termine come sopra previsto, entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza. Di tali esiti si darà atto in apposito verbale di proclamazione dei risultati definitivi della votazione, da iscriversi e pubblicarsi a termini di legge unitamente al verbale assembleare.



Art. 17 - Assemblea (diritto di voto)

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi e che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del Capitale sociale. Ogni azione attribuisce diritto ad esprimere un voto.

Art. 18 - Assemblea (svolgimento)

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario (anche non socio) e occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare la regolare costituzione della stessa;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea;
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla Legge.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere data atto nei relativi verbali:

- A. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- B. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- C. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- D. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- E. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 19 - Assemblea (quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione:

A. l'Assemblea ordinaria:

- è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni eventualmente prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima;
- delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

B. l'Assemblea straordinaria:

- è regolarmente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

In seconda convocazione:

- A. l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai soci partecipanti;
- B. l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del Capitale Sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del Capitale rappresentato in Assemblea.



Salvo diversa disposizione di Legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

L'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea può essere proposta da tanti soci o portatori titolari di strumenti finanziari (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni o strumenti finanziari che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 del Cod. Civ. (5%).

Con apposita Assemblea straordinaria modificativa dello Statuto, detti quorum potranno essere elevati, fatta eccezione per l'Assemblea di seconda convocazione che ha per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, per la quale vale il disposto dell'art. 2369 del Cod. Civ. Per la nomina delle cariche sociali valgono le seguenti norme particolari:

1. la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base delle liste presentate dai soci depositate presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza;
2. una lista potrà essere presentata soltanto da tanti soci che rappresentino il 20% del Capitale Sociale e dovrà indicare l'elencazione numerica progressiva di un numero massimo di cinque candidati che dovranno essere inseriti con numero progressivo;
3. unitamente a tale lista, dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la sua nomina e dichiara sotto la sua responsabilità che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, come anche l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti
4. ogni socio potrà votare una sola lista.

Alla nomina si procederà come segue:

- A. dalla lista che avrà ottenuto la più alta percentuale di voti espressi dai soci saranno tratti due degli Amministratori da eleggere; nel rispetto di questa regola, saranno nominati coloro che avranno riportato più voti in tale lista senza possibilità di aggiungere voti, qualora esistessero, ottenuti in altre liste;
- B. dalla lista che avrà ottenuto la seconda più alta percentuale di voti espressi dai soci saranno tratti gli altri Amministratori da eleggere; nel rispetto di questa regola, saranno nominati coloro che avranno riportato più voti in tale lista senza possibilità di aggiungere voti, qualora esistessero, ottenuti in altre liste.

Nel caso in cui, a causa di dimissioni o altro, durante la carica uno o più Amministratori decadano dalla carica, il nuovo Amministratore sarà scelto dagli amministratori in carica per cooptazione, nel rispetto dell'art. 2386 comma 1 del Cod. Civ., all'interno della medesima lista.

Art. 20 - Assemblea

(Competenze nei sistemi tradizionale e monistico)

L'Assemblea ordinaria delibera:

1. sull'approvazione del bilancio;
2. sulla nomina e revoca gli Amministratori; sulla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e (quando previsto) del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3. sul compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
4. sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
5. sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. sull'emissione di obbligazioni non convertibili;
7. su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dello Statuto;
2. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;



3. sull'emissione di obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della Società o di Società controllate;
4. su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Art. 21 - Amministrazione e controllo: disposizione generale-

L'Assemblea determina, ai sensi dell'art. 2380 del Cod. Civ., il sistema per l'amministrazione e il controllo della Società. A seconda del sistema di amministrazione scelto dall'Assemblea straordinaria (TRADIZIONALE, DUALISTICO o MONISTICO), si applicano gli articoli qui di seguito riportati relativi a ciascuno di essi sistemi.

Sistema tradizionale

Art 22 - Amministrazione

La Società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione.

Organo di vigilanza e il Collegio Sindacale

Gli amministratori possono non essere soci. Durano in carica per il periodo (comunque non superiore a tre esercizi) stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relative all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di due a un massimo di sette membri. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea. Può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario, anche in via permanente e anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica. Il Direttore Generale (se nominato) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione. Qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Il Consiglio di Amministrazione:

- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri;
- delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Cod. Civ. Tuttavia, gli amministratori nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare dureranno in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, senza scadere insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di due dei componenti il Consiglio di Amministrazione, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea di cui al seguente capoverso. L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o anche da uno solo di essi.



Art. 23 - Poteri di gestione

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Sono considerati atti di gestione straordinaria (a titolo indicativo e non tassativo):
ogni operazione immobiliare;

l'assunzione di mutui con o senza garanzie;

- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di Società di ogni tipo;
- la costituzione di Consorzi e di Enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Cod. Civ., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti (ivi compreso il Presidente), ovvero a un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sessanta giorni.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due a un massimo di cinque membri. Segretario del comitato esecutivo e il segretario del Consiglio di Amministrazione (se nominato) o altrimenti un membro designato dal Presidente. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.
poteri del Presidente del CDA.

Art. 24 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina. Non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Art. 25 - Rappresentanza

Ai sensi dell'art. 2384 Cod. Civ., la rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina.

Sempre nella delibera di nomina potranno essere stabilite eventuali limitazioni per tali organi del loro potere di rappresentanza, che devono essere pubblicate al Registro Imprese per la pubblicità.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al Direttore Generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 26 - Cessazione e sostituzione

L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.



La cessazione degli Amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 27 - Compensi

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Cod. Civ. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 28 - Responsabilità

Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.LGS 18 dicembre 1997 n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5 comma 3 del DLGS 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari investiti della controversia si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Quando l'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa con delibera dell'Assemblea, la Società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con delibera assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del Capitale Sociale.

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del Capitale Sociale.

Art. 29 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato all'assemblea in occasione della nomina del Collegio stesso. Non possono essere nominati Sindaci (e, se nominati, decadono dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Cod. Civ.

I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con delibera dell'Assemblea da assumersi con la maggioranza assoluta del Capitale sociale. La delibera deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e



supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Cod. Civ. e inoltre esercita il controllo contabile.

In relazione a ciò, Il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso Il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del Cod. Civ.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, Il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale, Il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 del Cod. Civ.

Art. 30 - Controllo contabile

Il controllo contabile sulla Società è esercitato alternativamente:

- da un Revisore Contabile;
- da una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso Il Ministero della Giustizia.

L'incarico viene conferito (sentito Il Collegio Sindacale) dall'Assemblea, che determina Il compenso spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito. Il parere del Collegio Sindacale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore o la Società di revisione svolgono le funzioni ex art. 2409 ter Cod. Civ.

Sistema monistico

Art. 31 - Amministrazione e controllo

L'amministrazione e Il controllo sono esercitati (secondo Il sistema monistico disciplinato dagli artt. 2409 sexiesdecies e segg. del Cod. Civ.) da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato costituito al suo interno.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione. Almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 2399 primo comma del Cod. Civ.

Per la composizione, riunioni, poteri, rappresentanza, compensi e responsabilità del Consiglio di Amministrazione si applicano tutte le norme del presente statuto innanzi riportate in materia di Consiglio di Amministrazione nel sistema tradizionale, in quanto compatibili con le norme di Legge.

Art. 33 - Comitato per Il controllo sulla gestione

La determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per Il controllo sulla gestione spettano al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409 septiesdecies. I componenti non possono essere membri del comitato esecutivo. Ai medesimi non possono essere attribuite deleghe o particolari cariche. Almeno uno dei componenti del Comitato per Il Controllo sulla Gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Comitato per Il Controllo sulla Gestione, Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti.



Se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'art. 2386 Cod. Civ. scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

IL Comitato per Il Controllo sulla Gestione:

elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei membri, Il Presidente;

adempie ai doveri di cui all'art. 2403 primo comma del Cod. Civ.;

Al Comitato per Il Controllo sulla Gestione si applicano, altresì, in quanto compatibili, gli artt. 2404 commi 1, 3 e 4, 2405 comma 1 e 2408 del Cod. Civ.

Al Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli artt. da 2380 bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2409 del Cod. Civ., intendendosi le parole "Collegio Sindacale" e "Sindaco" sostituite rispettivamente da "Comitato per Il Controllo sulla Gestione" e "componente del Comitato per Il Controllo sulla Gestione".

Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409 bis, 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinquies, 2409 sexies, 2409 septies, in quanto compatibili, intendendosi le parole "Collegio Sindacale" e "Sindaco" sostituite rispettivamente da "Comitato per Il Controllo sulla Gestione" e "componente del Comitato di Controllo sulla Gestione".

Art 34 - Esercizi sociali - bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo o il Consiglio di Gestione (a seconda del sistema adottato) provvede alla redazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) ed alle conseguenti formalità, rispettando Il disposto degli artt. 2423 e segg. del Cod. Civ. e le altre disposizioni di Legge.

Il bilancio potrà essere effettuato in forma abbreviata, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 2435 bis del Cod. Civ.

Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione (ai soci appositamente convocati in Assemblea o al Consiglio di Sorveglianza, a seconda del sistema adottato) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di obbligo di bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e l'oggetto della Società lo richiedano.

In quest'ultimo caso gli Amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 del Cod. Civ. le ragioni della dilazione ex art. 2364 ultimo comma Cod. Civ.

Art 35 - Destinazione degli utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto Il quinto del Capitale Sociale.

La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dalla Assemblea ordinaria dei soci, a norma degli artt. 2364 e 2364 bis n 4 del Cod. Civ. L'Assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del Capitale Sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che Il Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

È invece consentita la distribuzione di acconti sui dividendi qualora il bilancio della Società sia assoggettato per Legge al controllo da parte di Società di revisione iscritte all'albo speciale. La delibera di distribuzione di acconti su dividendi è adottata dall'organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2433 bis del Cod. Civ.

Art. 36 - Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214 del Cod. Civ., la Società deve tenere:

1. il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria. Il numero delle azioni, Il cognome e Il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2. il libro delle obbligazioni, Il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, Il cognome e Il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;



3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale ovvero del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per Il Controllo sulla Gestione;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se questo esiste;
7. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8. il libro degli strumenti finanziari emessi ex art. 2447 sexies del Cod. Civ.

I libri indicati ai n.ri 1, 2, 3, 4 e 8 sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il libro indicato al n. 5 a cura del Collegio Sindacale ovvero del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per Il Controllo sulla Gestione.

Il libro indicato al n. 6 a cura del Comitato Esecutivo.

Il libro indicato al n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti. -

I libri, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215 del Cod. Civ.

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati ai n.ri 1 e 3 e di ottenerne estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta:

al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati ai n.ri 2 e 3;

al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari e ad ai singoli possessori per Il libro indicato al n. 8; -

ai singoli obbligazionisti per Il libro indicato al n. 7.

Art. 37 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie:

1. per Il decorso del termine;
2. per Il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. per la impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
4. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
5. per delibera dell'Assemblea.

Gli effetti dello scioglimento si determinano:

nelle ipotesi previste dai numeri 1, 2, 3 e 4, alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;

nell'ipotesi prevista dal numero 5, alla data dell'iscrizione della relativa delibera.

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

In tutti i casi di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita delibera da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, stabilisce:

Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione dei poteri e di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica l'art. 2489 del Cod. Civ.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (previa eliminazione della causa di scioglimento) con delibera dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto.

La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, salvo che consti il consenso dei creditori della Società o Il pagamento dei creditori che non hanno dato Il consenso.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle Assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase della liquidazione.



Art. 38 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città nel cui ambito ha sede la Società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare Il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, Il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio della Giustizia ordinaria.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare Il diritto di recesso.

Art. 39 - Disposizioni generali

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, e quello che risulta dal libro soci.

Ai fini delle validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla Legge, per domicilio dei soci s'intende la via, numero civico, codice avviamento postale e Comune (ed eventualmente frazione) di residenza o domicilio del socio, quale risulta dall'atto costitutivo, dall'atto di acquisto delle quote (nel caso di acquisto per atto tra vivi) o dalla dichiarazione di successione del socio deceduto (nel caso di acquisto mortis causa).

S'intendono pure domicilio del socio, se successivamente comunicati da questo all'Organo Amministrativo della Società, che provvede a trascriverli sul libro soci e rilasciare al socio comunicante idonea ricevuta, i seguenti altri indirizzi:

- le variazioni di residenza e/o domicilio;
- l'indirizzo del luogo dove il socio svolge la sua attività lavorativa;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di telefax, di telefono cellulare o di altro indirizzo elettronico o telefonico, purché dai gestori di tali mezzi di comunicazione sia sempre possibile e facile ottenere certificazioni ed elementi che comunque provino la data e l'ora di invio e conseguentemente di ricezione delle comunicazioni.

I soci che non partecipano all'Amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'Amministrazione.

Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se non presuppongono necessariamente la pluralità di soci e se compatibili con le vigenti norme di Legge in tema di Società unipersonale.

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2362 Cod. Civ., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.